

STATUTO
DELLA "FONDAZIONE CER CITTA' DI CREMONA ETS"

Titolo I

Articolo 1 – Denominazione e Fondatori

1. È costituita la Fondazione denominata "Fondazione CER città di Cremona ETS". La Fondazione è un Ente di diritto privato autonomo sia dal punto di vista giuridico che organizzativo ed assume la qualifica di Ente del Terzo Settore ai sensi del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (in seguito denominato "Codice del Terzo settore") e, in quanto compatibile, del Codice Civile e relative disposizioni di attuazione.

2. Sono Fondatori i seguenti Enti: Comune di Cremona, Azienda speciale comunale per i servizi alla persona "Cremona Solidale", Università Cattolica del Sacro Cuore, Politecnico di Milano, Parrocchia Sant'Agata in Cremona, Parrocchia Santi Clemente e Imerio in Cremona, Parrocchia Cristo Re in Cremona, Parrocchia Santi Nazario e Celso in San Giuseppe in Cremona, Parrocchia San Michele Vetere in Cremona, Parrocchia SS Nazario e Celso in S. Abbondio in Cremona, Consorzio Sol.Co Cremona, CSV Lombardia Sud ETS, Cooperativa servizi per l'accoglienza Onlus, Fondazione La Pace Onlus Cremona, ANFFAS Cremona APS, ARCI Cremona APS, ACLI Service Cremona srl.

3. Mediante modifica del presente Statuto, con i quorum indicati all'articolo 12.3 che segue, possono assumere la qualifica di Fondatori altri soggetti che vengano riconosciuti come tali a norma del presente statuto.

4. I Fondatori sono soggetti che hanno almeno un punto di connessione alla rete elettrica nazionale identificato dal codice POD sotteso alla cabina primaria di una delle configurazioni di comunità energetica rinnovabile gestita dalla Fondazione che rispondono ai requisiti di cui all'articolo 31 D.Lgs. 199/2021 e disposizioni di attuazione.

5. I Fondatori che perdano anche uno solo dei requisiti di cui al precedente paragrafo 4 perdono la qualifica di Fondatori e non possono più esercitare i diritti attribuiti dal presente Statuto ai Fondatori. I Fondatori possono rinunciare di partecipare alla Fondazione in ogni momento dandone comunicazione scritta.

6. La Fondazione è legalmente riconosciuta dall'autorità competente ai sensi di legge ed è un ente autonomo.

7. E' fatto obbligo dell'uso, nella denominazione, negli atti, nella corrispondenza ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, della locuzione "Ente del Terzo Settore" o dell'acronimo "ETS".

Articolo 2 – Sede

1. La Fondazione ha sede legale in Cremona, Piazza del Comune n.8, presso il Comune di Cremona.
2. Il Consiglio di Amministrazione può deliberare il trasferimento della sede legale della Fondazione all'interno del territorio del Comune di Cremona senza che ciò comporti modifica del presente Statuto.

Articolo 3 – Scopo e attività

1. La Fondazione non ha fini di lucro e ai sensi dell'art. 4, comma 1, D.Lgs. n. 117 del 2017, persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
2. La Fondazione ha per oggetto principale la costituzione e gestione di una o più configurazioni di comunità energetica rinnovabile ai sensi degli articoli 31 e 32 D.Lgs. 199/2021, e relative disposizioni di attuazione, avendo come riferimento prioritario il territorio identificato dalle cabine primarie n. AC008E00001 e AC008E00002 così come definite dal Gestore dei Servizi Energetici (GSE). A tal fine la Fondazione potrà acquistare o realizzare impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili in proprietà o acquisirne la disponibilità da produttori, siano essi soci o soggetti terzi.

L'energia prodotta mediante gli impianti di proprietà della Fondazione è utilizzata prioritariamente, ove possibile, per l'autoconsumo istantaneo in sito ovvero, ove ciò non sia possibile, per la cessione alla rete e per l'autoconsumo virtuale da parte dei membri di ciascuna delle configurazioni di comunità energetica rinnovabile che fanno capo alla Fondazione. L'energia elettrica prodotta da impianti di proprietà può essere accumulata e venduta anche tramite accordi di compravendita di energia elettrica rinnovabile.

3. La Fondazione persegue l'obiettivo principale di fornire benefici ambientali, economici e sociali a livello di comunità ai suoi soci e alle aree locali in cui opera e non quello di realizzare profitti finanziari. In particolare, intende favorire tra i suoi Soci l'autoconsumo virtuale dell'energia prodotta dagli impianti di sua proprietà e/o nella sua disponibilità. La Fondazione, nello specifico, esercita, in via esclusiva o principale, l'attività di interesse generale di cui alla lettera e) dell'art.5 D.Lgs. n.117 del 2017: interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della l. n. 281 del 2001, nonché alla produzione, all'accumulo e alla condivisione di energia da fonti rinnovabili a fini di autoconsumo, ai sensi del D.Lgs. n. 199 del 2021.

4. La Fondazione nella persona del legale rappresentante, o il terzo da essa individuato ai sensi della normativa applicabile, è il referente ("Referente") e mandatario dei Fondatori e dei Soci per la richiesta di accesso alla valorizzazione e incentivazione dell'energia elettrica condivisa, e per lo svolgimento di tutti i compiti e l'assunzione di tutte le responsabilità ai sensi della normativa applicabile.

5. I contributi economici derivanti dall'energia condivisa sono utilizzati secondo i criteri stabiliti nel *Regolamento relativo ai rapporti tra i clienti finali per l'apporto della capacità di autoconsumo diffuso* ("Regolamento") anche per il perseguimento delle finalità della Fondazione.

6. La Fondazione ai sensi dell'art.6 D.Lgs. n.117 del 2017 potrà svolgere, altresì, attività diverse da quelle di interesse generale di cui al comma 3, a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle prime, secondo i criteri e limiti previsti dalla normativa vigente. Le attività diverse sono individuate dal Consiglio di Amministrazione, il quale ne rendiconta altresì il carattere secondario e strumentale.

7. Oltre alla gestione delle configurazioni di comunità energetica rinnovabile la Fondazione può comunque svolgere una o più delle seguenti attività:

(i) produzione di altre forme di energia da fonti rinnovabili finalizzate all'utilizzo da parte dei Fondatori e dei Soci;

(ii) promozione di interventi integrati di domotica;

(iii) interventi di efficienza energetica;

(iv) offerta di servizi di ricarica dei veicoli elettrici ai propri membri;

(v) nei limiti consentiti dalla normativa applicabile, vendita a terzi di energia elettrica e offerta di servizi ancillari e di flessibilità.

8. Al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, la fondazione tra le attività diverse può porre in essere anche l'attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa ai sensi dell'art. 7 D.Lgs. n.117 del 2017. La Fondazione, nell'adempimento dei propri scopi istituzionali, può cooperare con Enti pubblici e privati, sottoscrivere convenzioni che ne regolamentino i rapporti, oltre a partecipare alla costituzione di soggetti aventi analoghi scopi e alla gestione delle conseguenti attività.

Articolo 4 – Soci

1. Sono ammessi quali Soci della Fondazione:

a) le persone fisiche, PMI, anche partecipate da enti territoriali, associazioni, aziende territoriali per l'edilizia residenziale, istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, aziende pubbliche di servizi alla persona, consorzi di bonifica, enti e organismi di ricerca e formazione, enti religiosi, enti del Terzo settore

e associazioni di protezione ambientale nonché le amministrazioni locali individuate nell'elenco delle amministrazioni pubbliche predisposto dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, i quali:

- dispongano di almeno un punto di connessione con la rete identificato dal codice POD sotteso alla cabina primaria di una delle configurazioni di comunità energetica rinnovabile gestita dalla Fondazione;
- siano situati nel territorio degli stessi Comuni in cui sono ubicati gli impianti per la condivisione dell'energia;
- rispondano ai requisiti di cui all'articolo 31 D.Lgs. 199/2021 e disposizioni di attuazione;

I Fondatori, avendone i medesimi requisiti, assumono la qualifica di Soci.

2. Possono esercitare poteri di controllo i Soci che sono situati nel territorio in cui sono ubicati gli impianti per la condivisione di cui all'art. 31, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 199/2021.

3. La partecipazione è aperta a tutti i consumatori, compresi quelli appartenenti a famiglie a basso reddito o vulnerabili in possesso dei requisiti di cui al precedente paragrafo 1, fermo restando che non possono in ogni caso acquisire la qualifica di Soci le grandi imprese e le imprese la cui partecipazione alla comunità costituisca l'attività commerciale e industriale principale.

4. La qualità di Fondatore e di Socio dà diritto:

- a partecipare alla vita della Fondazione;
- a partecipare alla configurazione di riferimento gestita dalla Fondazione e accedere ai contributi e agli incentivi derivanti dalla condivisione dell'energia, fermo il possesso dei requisiti stabiliti dalla normativa applicabile.
- a partecipare all'elezione degli organi direttivi e proporsi come candidato;
- ad essere informato delle iniziative organizzate;
- a partecipare finanziariamente, su base volontaria, ai progetti della Fondazione.

5. I Fondatori e i Soci mantengono i loro diritti di cliente finale, compreso quello di scegliere il proprio venditore di energia.

6. I Soci sono ammessi con deliberazione del Consiglio di Amministrazione.

7. I Soci che abbiano diritto ai contributi di valorizzazione e incentivazione dell'energia elettrica condivisa, accettano il Regolamento e conferiscono mandato alla Fondazione o al terzo da essa individuato secondo il modello predisposto dal GSE e, comunque, firmare tutti i documenti predisposti dalla Fondazione, dal GSE e dall'Arera per consentire la loro partecipazione alla condivisione dell'energia e agli incentivi. Essi riceveranno, all'atto dell'adesione, adeguata informativa sui benefici che potranno ricevere dai contributi di valorizzazione e incentivazione dell'energia elettrica condivisa, al netto di quelli destinati a copertura dei costi della Fondazione e alle sue finalità.

8. I soggetti che perdono i requisiti di cui al precedente paragrafo 1.a) del presente articolo perdono la qualità di Socio. La perdita dei requisiti è accertata dal Consiglio di Amministrazione a maggioranza semplice con l'assunzione della relativa delibera di esclusione o di rideterminazione della categoria di appartenenza. Tale verifica può essere delegata ad un componente del Consiglio di Amministrazione, fatta salva la possibilità del socio che ha subito la decisione di chiedere che questa sia rivista dal Consiglio di Amministrazione. La perdita da parte del Socio dei requisiti che consentono l'attribuzione di contributi per effetto dell'autoconsumo virtuale comporta esclusivamente il venir meno del suo eventuale diritto di attribuzione dei contributi in funzione dell'autoconsumo virtuale.

9. La qualità di Socio della Fondazione si perde per esclusione, per recesso o per morte. Chi perde la qualità di Socio della Fondazione non può ripetere i contributi versati, né ha alcun diritto sul patrimonio della Fondazione.

9.1 Con deliberazione motivata del Consiglio di Amministrazione, espressa con una maggioranza qualificata di 2/3 (due terzi) dei componenti, i Soci possono essere esclusi per gravi violazioni dello Statuto, dei Regolamenti e degli accordi stipulati con la Fondazione.

9.2 I Soci hanno diritto di recedere dalla Fondazione e di uscire dalla configurazione della comunità energetica rinnovabile, fermi restando, in caso di recesso anticipato, eventuali corrispettivi, equi e proporzionati, concordati per la compartecipazione agli investimenti sostenuti. Il recesso deve essere formalizzato con comunicazione scritta che ha effetto alla fine del mese successivo in cui tale comunicazione è stata ricevuta dalla Fondazione, salva facoltà del Socio di indicare un termine maggiore.

9.3 A decorrere dall'efficacia della deliberazione di esclusione o della dichiarazione di recesso viene meno ogni diritto del Socio all'esercizio dei diritti amministrativi e ai benefici derivanti dalla partecipazione alla Fondazione e alla configurazione di comunità energetica rinnovabile.

9.4 Il recesso del Socio dalla Fondazione comporta decadenza dello stesso dall'eventuale carica di consigliere ricoperta fin dal momento in cui il recesso diviene efficace.

9.5 La qualità di Socio della Fondazione non può essere trasferita a causa di morte.

Articolo 5 – Regolamento relativo ai rapporti tra i clienti finali per l'apporto della capacità di autoconsumo

1. Per ciascuna configurazione di comunità di energia rinnovabile gestita dalla Fondazione, con deliberazione del Consiglio di Amministrazione è approvato il Regolamento, e sue eventuali varianti, relativo ai rapporti tra i clienti finali per l'apporto della capacità di autoconsumo avente i contenuti di cui all'art. 32, comma 1, lett. c), D.Lgs. 199/2021, al quale i Soci sono tenuti ad aderire

2. Il soggetto delegato responsabile del riparto dell'energia elettrica condivisa è la Fondazione. Ferma la responsabilità ultima del Consiglio di Amministrazione, l'attività di predisposizione e attuazione del riparto può essere delegata a terzi e attribuita al referente nominato ai sensi della normativa applicabile.

3. Il Regolamento è riferito ai contributi riconosciuti per effetto dell'autoconsumo virtuale dell'energia prodotta da impianti della Fondazione o nella sua disponibilità ed è redatto nel rispetto degli indirizzi approvati dalla maggioranza dei Fondatori e dalla maggioranza dei Soci riuniti in Assemblea, nonché dei seguenti principi e criteri:

a) I contributi di ciascuna configurazione derivanti dall'autoconsumo virtuale sono destinati prioritariamente alla copertura dei costi della Fondazione, ivi inclusi:

- i costi generali di gestione della Fondazione, da suddividere in parti uguali in caso di pluralità di configurazioni;
- i costi di investimento per la realizzazione e la manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti di riferimento della configurazione medesima;

b) una porzione dei contributi derivanti dall'energia condivisa da parte dei Soci e dei produttori terzi è utilizzata per le finalità istituzionali della Fondazione, inclusa la fornitura di benefici economici, sociali o ambientali alle aree locali in cui opera;

c) le risorse eccedenti sono attribuite ai Fondatori, ai Soci e ai produttori terzi che con il loro profilo di consumo e di produzione di energia rinnovabile abbiano concorso alla maturazione dei contributi/incentivi dall'autoconsumo virtuale/energia condivisa.

Il riparto dei contributi economici di cui alla lettera b) e c) è disciplinato dal Regolamento.

4. In ogni caso l'attribuzione di contributi derivanti dall'autoconsumo virtuale della Fondazione a imprese e a territori ove non sono situati gli impianti di produzione nella disponibilità della Fondazione è effettuata nei limiti previsti dalla normativa applicabile ed è esclusa l'attribuzione della tariffa premio e

di altri contributi derivanti dall'autoconsumo virtuale ai soggetti a cui, sulla base della normativa applicabile, non è consentito l'accesso.

5. Ai fini di consentire il rispetto delle previsioni di cui al precedente paragrafo 3, la Fondazione tiene una contabilità separata relativa alla tariffa premio eccedentaria che può essere destinata esclusivamente ai consumatori diversi dalle imprese e ai territori ove sono ubicati gli impianti di produzione.

Titolo II

Articolo 6 – Organi

1. Sono organi della Fondazione:
 - a. il Consiglio di Amministrazione;
 - b. il Presidente della Fondazione;
 - c. il Revisore Legale dei Conti;
 - d. l'Organo di Controllo;
 - e. l'Assemblea;
 - f. il Comitato Valutazione Progetti Sostenibili.

Articolo 7 – Consiglio di Amministrazione

1. La Fondazione è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da 7 (sette) membri.
2. 1 (uno) consigliere è nominato dai seguenti Fondatori: Comune di Cremona, Azienda speciale comunale per i servizi alla persona "Cremona Solidale"; 1 (uno) consigliere è nominato dai seguenti Fondatori: Università Cattolica del Sacro Cuore, Politecnico di Milano; 1 (uno) consigliere è nominato dai seguenti Fondatori: Parrocchia di Sant'Agata in Cremona, Parrocchia Santi Clemente e Imerio in Cremona, Parrocchia di Cristo Re in Cremona, Parrocchia Santi Nazaro e Celso in San Giuseppe in Cremona, Parrocchia San Michele Vetere in Cremona, Parrocchia SS Nazario e Celso in S. Abbondio in Cremona; 2 (due) consiglieri sono nominati dai seguenti Fondatori: Consorzio Sol.Co Cremona, CSV Lombardia Sud ETS, Cooperativa servizi per l'accoglienza Onlus; Fondazione La Pace Onlus Cremona, ANFFAS Cremona APS, ARCI Cremona APS, ACLI Service Cremona srl; 2 (due) consiglieri sono nominati dall'Assemblea dei Soci con le modalità di cui ai successivi articoli 12 e 13.
3. Il Consiglio resta in carica tre esercizi e scade alla data dell'Assemblea convocata per esprimere il suo parere sul bilancio consuntivo del terzo esercizio. In difetto di tempestiva nomina da parte dell'Ente o dell'Organo interessato, restano in carica temporaneamente i consiglieri già nominati finché l'Ente o l'Organo interessato non avrà nominato il nuovo consigliere, il quale resterà in carica per il tempo residuo in cui rimarrà in carica il nuovo Consiglio.
4. Qualora qualcuno dei consiglieri venga a cessare dalla carica anteriormente alla sua scadenza per qualsiasi ragione, il soggetto o i soggetti che lo aveva(no) nominato provvede(no) alla sostituzione nel più breve tempo possibile. In tal caso il nuovo consigliere scade insieme ai consiglieri in carica all'atto della sua nomina.

Qualora il soggetto o i soggetti che aveva(no) nominato il Consigliere cessato non provvede(no) alla sostituzione o comunque alla nomina del nuovo Consigliere tempestivamente entro 90 (novanta) giorni, per consentire il regolare funzionamento della Fondazione, i Fondatori all'unanimità (escluso/i quello/i inadempiente) hanno diritto di nominare il nuovo Consigliere.

Articolo 8 – Funzionamento del Consiglio

1. Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal suo Presidente oppure, in ogni caso di impedimento, dal Vicepresidente o, in ogni caso di impedimento anche di quest'ultimo, dal consigliere più anziano d'età.

2. Esso si riunisce almeno due volte all'anno e comunque ogni qualvolta sia ritenuto opportuno dal Presidente o sia richiesto da almeno tre componenti in carica.

3. L'avviso di convocazione deve essere inviato tramite lettera raccomandata ovvero tramite posta elettronica certificata ovvero con altri mezzi equivalenti previsti dalla normativa vigente ed idonei a garantire la prova dell'avvenuto ricevimento ai Consiglieri e all'Organo di Controllo almeno 8 (otto) giorni prima del giorno fissato per la riunione e deve contenere l'ordine del giorno degli argomenti da trattare. Nei casi di comprovata urgenza il Consiglio può essere convocato con 48 (quarantotto) ore di preavviso mediante posta elettronica certificata ovvero con altri mezzi equivalenti ed idonei a garantire la prova dell'avvenuto ricevimento.

4. È ammessa la possibilità che le riunioni del Consiglio di Amministrazione si tengano per teleconferenza o videoconferenza a condizione che tutti i partecipanti siano identificati, che venga adeguatamente conservata agli atti dell'adunanza la prova di tale identificazione, che sia consentito a ciascun partecipante di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati. Il Consiglio di Amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente o, se nominato, il Segretario.

Articolo 9 – Deliberazioni del Consiglio

1. Il Consiglio di Amministrazione può deliberare se è presente la maggioranza dei membri in carica. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti, salvo che il presente Statuto disponga diversamente.

2. Le deliberazioni constano da apposito verbale sottoscritto dal Presidente, steso su apposito libro da tenersi con le modalità previste dal D.lgs. n.117 del 2017 e smi.

Articolo 10 – Attribuzioni del Consiglio

1. Il Consiglio di Amministrazione opera le scelte fondamentali e decide le iniziative ed i programmi della Fondazione.

2. Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione. In particolare, ed a titolo esemplificativo, il Consiglio di Amministrazione:

a) approva entro il mese di aprile il bilancio consuntivo dell'anno precedente (secondo quanto previsto dell'art. 13 D.Lgs. n. 117 del 2017); l'esercizio finanziario cui il bilancio stesso si riferisce decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno;

b) approva i regolamenti necessari alla gestione della Fondazione e delibera altresì il piano triennale, che dovrà essere aggiornato di anno in anno; in particolare approva, per ciascuna configurazione gestita, il Regolamento relativo ai rapporti tra i clienti finali per l'apporto della capacità di autoconsumo avente i contenuti di cui all'art. 32, comma 1, lett. c), D.Lgs. 199/2021;

c) dispone l'impiego dei fondi secondo criteri di convenienza e sicurezza di investimento;

d) decide l'accettazione dei contributi, delle erogazioni, delle elargizioni, delle donazioni, dei lasciti di valore, nonché gli acquisti e le alienazioni dei beni immobili e mobili;

e) delibera sull'instaurazione e la cessazione di rapporti di lavoro;

f) delibera in merito alla stipulazione ed alla approvazione di mutui ed aperture di credito, nonché relativamente ad ogni operazione bancaria utile per il raggiungimento delle finalità istituzionali;

g) delibera su eventuali accordi di collaborazione tra la Fondazione ed altri enti pubblici o privati;

h) nomina il Presidente ed un Vicepresidente tra i suoi membri, potendo delegare ad essi o ad altri Consiglieri parte delle proprie attribuzioni;

i) può nominare e revocare un Direttore, cui può delegare parte delle proprie attribuzioni ed attribuire compiti;

- l) accerta l'eventuale impossibilità di perseguire gli scopi della Fondazione;
- m) propone all'Assemblea di deliberare in merito alla proroga della durata della Fondazione, alle proposte di modifica dello Statuto e alla estinzione della Fondazione, con il voto favorevole di due terzi dei consiglieri;
- n) accerta la sussistenza dei requisiti di cui all'art. 4, paragrafi 1.a);
- o) sottopone al Comitato Valutazione Progetti Sostenibili i progetti e le iniziative con finalità sociali ed ambientali per una valutazione di fattibilità;
- p) delibera sull'ammissione dei soci;
- q) approva l'eventuale bilancio sociale, ai sensi dell'art. 14 D.Lgs. n.117 del 2017 e smi;
- r) svolgere ogni ulteriore compito ad esso affidato dal presente Statuto.

Articolo 11 – Presidente e Vicepresidente

1. Il Consiglio di Amministrazione nomina a maggioranza dei suoi membri il Presidente, tra i componenti designati dai Fondatori.

2. Il Presidente:

- ha la legale rappresentanza della Fondazione di fronte a tutti i terzi ed in giudizio;
- sorveglia il buon andamento amministrativo della Fondazione, cura l'osservanza dello statuto e dei regolamenti e sovrintende ai rapporti interni tra gli organi della Fondazione;
- cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione;
- nomina procuratori nell'ambito dei poteri conferitigli;
- esercita le competenze delegategli dal Consiglio di Amministrazione;
- adotta in caso di urgenza ogni provvedimento opportuno, sottoponendolo alla ratifica del Consiglio di Amministrazione, che deve essere convocato immediatamente con procedura di urgenza entro sette giorni dalla assunzione del provvedimento presidenziale.

3. Il Consiglio di Amministrazione nomina, tra i suoi membri, un Vicepresidente. Il Vicepresidente rimane in carica per l'intera durata del suo mandato di consigliere e coadiuva il Presidente nello svolgimento dei suoi compiti. Il Vicepresidente fa le veci del Presidente in caso di assenza o impedimento del Presidente con gli stessi poteri di quest'ultimo. La firma del Vicepresidente fa piena fede dell'assenza o impedimento del Presidente.

Articolo 12 – Assemblea della Fondazione

1. L'Assemblea è composta da tutti i Soci e Fondatori.

2. L'Assemblea dei Soci delibera sulla nomina di 2 (due) consiglieri di amministrazione e sulla nomina del Revisore Legale dei Conti nonché dell'Organo di Controllo, fatta eccezione per i primi consiglieri ed il primo Revisore Legale dei Conti e membro dell'Organo di Controllo che verranno nominati in sede di atto costitutivo dai Fondatori. A seguire, nella Assemblea di nomina dei consiglieri e del/dei membri dell'Organo di controllo e del Revisore Legale dei Conti non hanno diritto di voto i Fondatori.

3. L'Assemblea delibera sulle proposte di modifiche statutarie, tra cui il riconoscimento della qualifica e l'ammissione di nuovi Fondatori, e sull'estinzione della Fondazione, con il voto favorevole di almeno 2/3 (due terzi) dei voti cui hanno diritto i Soci, purché abbia votato favorevolmente la maggioranza qualificata di almeno 2/3 (due terzi) dei Fondatori.

4. L'Assemblea può assumere deliberazioni di indirizzo e/o contenenti proposte sulle attività, programmi e obiettivi della Fondazione nel rispetto delle finalità di cui all'art. 3.3. Tali deliberazioni non hanno natura vincolante. La maggioranza dei Soci presenti in Assemblea e la maggioranza dei Fondatori possono inoltre deliberare indirizzi vincolanti anche con riferimento alla redazione del Regolamento e ai controlli e verifiche da attuare, a cui gli organi della Fondazione debbono attenersi. L'Assemblea è chiamata ad esprimere il proprio parere sul bilancio consuntivo approvato dal Consiglio di Amministrazione e in

caso di voto negativo sul bilancio consuntivo il Consiglio di Amministrazione dovrà in ogni caso riesaminare il bilancio approvato e, se del caso, riapprovarlo tenendo conto delle indicazioni dell'Assemblea oppure confermarlo dandone adeguata motivazione.

5. L'Assemblea approva i progetti e le iniziative con finalità sociali ed ambientali sottoposti dal Consiglio di Amministrazione, previo esame e valutazione del Comitato Valutazione Progetti Sostenibili, con voto favorevole a maggioranza assoluta di cui all'articolo 13 comma 3.

Articolo 13 – Funzionamento dell'Assemblea

1. Ogni Socio può intervenire nell'Assemblea mediante il proprio legale rappresentante o mediante un delegato. Ciascun soggetto non potrà essere titolare di più di due deleghe.

2. Ciascuno Socio ha diritto ad un voto.

3. Le delibere sono validamente assunte, salvo che sia diversamente stabilito nel presente statuto, con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei voti cui hanno diritto i Soci presenti, qualunque sia il numero degli stessi e dei voti cui hanno diritto, fermo quanto previsto dall'art. 12 comma 2 e 3.

4. L'Assemblea deve essere convocata almeno una volta all'anno entro 180 (centottanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio annuale per esprimere il parere sul bilancio consuntivo approvato dal Consiglio di Amministrazione, per approvare i progetti e le iniziative con finalità sociali ed ambientali sottoposte dal Consiglio di Amministrazione, per deliberare sugli argomenti sottoposti dal Consiglio di Amministrazione o richiesti da almeno un terzo dei Soci aventi diritto di partecipare all'Assemblea.

5. L'Assemblea viene convocata altresì per nominare i Consiglieri di sua competenza e/o il/i membri dell'Organo di Controllo ed il Revisore Legale dei Conti; in caso di cessazione anticipata di Consiglieri e/o del/dei membri dell'Organo di Controllo ed il Revisore Legale dei Conti da essa nominati, viene tempestivamente convocata per deliberare in merito alla sostituzione.

6. La convocazione dell'Assemblea è effettuata dal Presidente della Fondazione mediante lettera raccomandata ovvero tramite posta elettronica certificata ovvero con altri mezzi equivalenti previsti dalla normativa vigente ed idonei a garantire la prova dell'avvenuto ricevimento inviata a tutti coloro che ne hanno diritto a termini di statuto almeno 15 (quindici) giorni prima della data in cui l'Assemblea deve tenersi o, in alternativa, mediante affissione presso la sede della Fondazione e pubblicazione sul sito internet della Fondazione almeno 15 (quindici) giorni prima della data in cui l'Assemblea deve tenersi, e deve contenere l'ordine del giorno degli argomenti da trattare. In caso di invio della convocazione a Soci l'indirizzo di convocazione sarà l'ultimo indirizzo reso noto alla Fondazione mediante comunicazione scritta da ciascun soggetto avente diritto a partecipare all'Assemblea. L'assemblea può essere convocata anche in un luogo diverso dal Comune dove ha sede la Fondazione, purché in Italia. L'avviso di convocazione deve indicare: il luogo in cui si svolge l'assemblea, con indicazione del Comune e dell'indirizzo; nel caso in cui l'assemblea si svolga anche con mezzi di telecomunicazione: - la piattaforma o il sistema di telecomunicazione utilizzato per lo svolgimento della riunione o, in alternativa, l'indicazione delle modalità e tempistiche con cui gli aventi diritto riceveranno le istruzioni per il collegamento; - i luoghi eventualmente collegati per via telematica a cura della Fondazione, nei quali gli aventi diritto potranno affluire; - la data e l'ora di convocazione dell'assemblea; - le materie all'ordine del giorno; - le altre indicazioni eventualmente richieste dalla legge o dal presente statuto in ordine allo svolgimento della stessa. Nel caso in cui l'Assemblea è convocata per l'approvazione delle modifiche dello Statuto il termine di convocazione è fissato in almeno 45 (quarantacinque) giorni.

7. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente, se nominato, ovvero dal consigliere più anziano di età. In caso di assenza o di impedimento di questi, l'Assemblea è presieduta dalla persona designata dagli intervenuti. L'Assemblea nomina un segretario anche non partecipante alla Fondazione e, occorrendo, uno o più scrutatori anche non partecipanti alla Fondazione. Non occorre l'assistenza del segretario nel caso in cui il verbale sia redatto da un notaio. Spetta al presidente dell'Assemblea constatare la regolare

costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, regolare lo svolgimento dell'Assemblea e accertare e proclamare i risultati delle votazioni.

Articolo 14 – Revisore Legale dei Conti

1. Ai sensi dell'articolo 31 del D.lgs. n.117 del 2017, qualora ricorrano i requisiti previsti dalla legge e qualora la revisione non sia stata conferita all'Organo di controllo, è istituito l'organo incaricato alla revisione legale dei conti, anche monocratico.

2. I componenti dell'organo di revisione sono scelti e nominati dall'Assemblea dei Soci a maggioranza assoluta degli stessi tra persone iscritte nel Registro dei Revisori Legali.

3. L'organo di revisione vigila sulla gestione finanziaria della Fondazione, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili, esamina le proposte di bilancio preventivo e di conto consuntivo, redigendo apposite relazioni, ed effettua verifiche di cassa. Egli partecipa senza diritto di voto alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.

4. I componenti dell'organo di revisione restano in carica tre esercizi e possono essere rieletti.

Articolo 15 – L'Organo di Controllo

1. Ai sensi dell'art. 30 del d.lgs. n.117 del 2017 e smi, la Fondazione costituisce l'Organo di Controllo, in forma monocratica o collegiale. I componenti dell'Organo di controllo sono nominati dall'Assemblea dei Soci a maggioranza assoluta degli stessi e restano in carica tre esercizi e possono essere riconfermati.

2. L'Organo di Controllo, monocratico o collegiale, vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

3. L'Organo di Controllo esercita, inoltre, compiti di monitoraggio delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'art. 14 D. Lgs. n. 117 del 2017.

4. All'Organo di Controllo può essere affidata la revisione legale dei conti, purché tutti i componenti siano revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Articolo 16 – Comitato Valutazione Progetti Sostenibili

1. Il Comitato svolge il compito di valutare, sotto il profilo della sostenibilità economica e dell'impatto sociale ed ambientale sul territorio locale, i progetti e le iniziative aventi una finalità sociale ed ambientale, con particolare riferimento alla mitigazione della povertà energetica delle persone e delle famiglie e alla riqualificazione urbana da un punto di vista ambientale.

2. Ogni Fondatore nomina un membro del Comitato. Il Comitato sarà presieduto dal rappresentante nominato dal Fondatore presso cui ha sede la Fondazione. Il Comitato rimane in carica tre esercizi e scade alla data dell'Assemblea convocata per esprimere il suo parere sul bilancio consuntivo del terzo esercizio.

Titolo III

Articolo 17 – Patrimonio indisponibile e fondo di gestione

1. Il Patrimonio è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. Le rendite e le risorse della Fondazione saranno impiegate esclusivamente per il funzionamento della Fondazione stessa e per la realizzazione dei suoi scopi.

2. Il patrimonio indisponibile ed il fondo di gestione della Fondazione vengono assicurati dai Fondatori, come indicato nell'atto costitutivo, nonché dai soggetti pubblici e privati che pongano in essere contributi ed elargizioni, ed hanno il fine di garantire il funzionamento della Fondazione, la realizzazione dei suoi scopi e la copertura degli eventuali disavanzi di gestione. Nessun altro onere graverà sui

Fondatori e sui Soci, salvo eventuali beni o somme liberamente conferiti dai Fondatori ai sensi del comma 3 del presente articolo e dei contributi volontari ai sensi del comma 4 del presente articolo.

3. Il patrimonio indisponibile è costituito:

- dalla dotazione patrimoniale iniziale come da atto costitutivo della Fondazione;
- dai beni immobili, dai valori mobiliari e dalle somme conferite dai Fondatori con espressa destinazione ad incremento del patrimonio indisponibile;
- dai beni immobili e mobili che perverranno alla Fondazione a qualsiasi titolo, da parte di soggetti pubblici e privati, con espressa destinazione ad incremento del patrimonio indisponibile;
- dalle somme derivanti dalle rendite non utilizzate che il Consiglio di Amministrazione delibererà di destinare ad incrementare il patrimonio indisponibile;
- dai crediti relativi alle voci che precedono.

4. Il fondo di gestione della Fondazione è alimentato:

- dai contributi volontari dei Fondatori e dei Soci;
- dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività della Fondazione medesima;
- da eventuali elargizioni, erogazioni liberali, contributi da parte di soggetti pubblici e privati, che non siano espressamente destinati ad incremento del patrimonio indisponibile;
- proventi da raccolta fondi effettuata anche in forma organizzata e continuativa;
- qualsiasi altra entrata derivante dallo svolgimento attività diverse.

Articolo 18 – Esercizio finanziario

1. L'esercizio finanziario va dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno.

2. Il Consiglio di Amministrazione approva il bilancio d'esercizio, il quale, unitamente al verbale della seduta del Consiglio in cui è stato approvato, dovrà essere depositata nei modi di legge.

3. È vietata qualsiasi distribuzione, diretta o indiretta, di utili od avanzi di gestione, del fondo di dotazione, nonché di altri fondi e riserve durante la vita della Fondazione, ai sensi di legge, salvo che sia disposto diversamente dalla legge. Si considerano in ogni caso distribuzione indiretta di utili le ipotesi previste dall'articolo 8, comma 3, del D.lgs. n.117 del 2017 e smi. La restituzione ai Fondatori e ai Soci delle somme ricevute dal GSE a titolo di contributo di valorizzazione ed incentivazione dell'energia condivisa dai Fondatori e Soci della CER, costituita nella forma giuridica di Ente del Terzo Settore, non costituisce aggiramento del principio di divieto di distribuzione degli utili sancito dal citato articolo 8 del D.Lgs. n.117 del 2017.

Articolo 19 – Informativa

1. Il bilancio consuntivo, così come approvato dal Consiglio di Amministrazione, sarà messo a disposizione di tutti i Soci. Il bilancio contiene una specifica sezione in cui si dà informativa di come sono stati utilizzati gli incentivi che sono il risultato dell'autoconsumo dei Soci e del rispetto dei principi del Regolamento interno e della normativa applicabile.

2. Si applica, altresì, la disciplina prevista dall'art. 14 D.Lgs. n.117 del 2017.

Titolo IV

Articolo 20 – Estinzione

1. La Fondazione ha durata illimitata.

2. La Fondazione viene sciolta e posta in liquidazione, per sopravvenuta impossibilità di conseguire i propri scopi accertati dal Consiglio di Amministrazione, con deliberazione dell'Assemblea.

3. In caso di scioglimento, viene nominato un liquidatore per l'esecuzione di quanto necessario alla liquidazione della Fondazione. Può essere nominato liquidatore anche un consigliere uscente.

4. In caso di scioglimento o estinzione della Fondazione per qualunque causa, il patrimonio verrà devoluto con deliberazione dell'Assemblea e previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1, D.Lgs. n.117 del 2017 e smi, ad altri enti del Terzo settore operanti per il raggiungimento di scopi analoghi a quelli istituzionali o a fini di pubblica utilità secondo le disposizioni statutarie o dell'organo sociale competente.

Titolo V

Articolo 21 – Disposizioni generali

1. Per quanto non previsto dal presente statuto si fa riferimento ai principi generali del diritto, alle norme del Codice civile, alle norme di settore relative alle comunità energetiche rinnovabili di cui al D. Lgs. 199/2021 e disposizioni attuative, nonché al Codice del Terzo Settore di cui al D.Lgs. n. 117 del 2017 e smi.